



Allegato 6

CAPITOLATO SPECIALE

**Servizio di Assistenza Tecnica alle Apparecchiature Elettromedicali
presenti presso il Montecatone Rehabilitation Institute ed elencate
nell'allegato 5 (elenco attrezzature)**

Articolo 1

DURATA

Il presente servizio ha la durata di 3 anni.

Articolo 2

CORRISPETTIVO

Da corrispondere in due rate con scadenza semestrale.

Articolo 3

ONERI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Nell'esecuzione del servizio, l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra normativa vigente, sia in rapporto alle modalità di esecuzione del servizio, sia nei confronti del personale dipendente.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del datore di lavoro, il quale ne è il solo responsabile.

Sono inoltre a carico dell'Impresa i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

- a) garantire la sicurezza del transito nei tratti interessati dagli interventi.
- b) Risarcire e/o riparare gli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone.
- c) L'Impresa dovrà adempiere alle prestazioni contrattuali secondo la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni medesime. Dovrà porre in essere ogni ragionevole azione volta alla corretta ed esaustiva esecuzione delle prestazioni ad a prevenire, ove possibile, ogni fattore od evento che possa sostanzialmente alterare la protezione dei dati personali e sensibili che rileva nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- d) Le parti si riservano di apportare in qualsiasi momento, ma in forma scritta e di comune accordo, variazioni agli obblighi di cui al contratto.
- e) La comunicazione di eventuali sub forniture che la Montecatone R.I. si riserva di autorizzare o meno.



Articolo 4

TEMPI D' ESECUZIONE E RAPPORTO DEGLI INTERVENTI

La Ditta fornirà il servizio oggetto del presente contratto nel periodo compreso dal Lunedì al Venerdì durante il normale orario di lavoro del proprio centro di assistenza. La Ditta eseguirà, su richiesta del CLIENTE, un servizio di assistenza per mantenere in stato di funzionamento le apparecchiature o attrezzature, intervenendo al domicilio del CLIENTE (ovvero nei diversi luoghi di installazione delle apparecchiature purché ricompresi nel territorio italiano) con suo personale tecnico incaricato dell'intervento di manutenzione; garantisce il ripristino delle apparecchiature oggetto delle richieste di intervento entro un tempo medio di 8 ore lavorative dal ricevimento delle richieste stesse e per le seguenti apparecchiature ECG e BLADDER SCANNER deve munirsi di 1 apparecchiatura sostitutiva per evitare fermi macchina prolungati.

Le richieste di intervento saranno inoltrate dal CLIENTE ai seguenti numeri telefonici o a mezzo e-mail....., durante il normale orario di lavoro di ogni giorno lavorativo.

Nel corso degli interventi saranno effettuati:

1. eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
2. controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
3. fornitura e applicazioni delle parti di ricambio, se necessario;
4. la manutenzione preventiva, la cui frequenza sarà definita a seconda della tipologia del contratto.

La Ditta si impegna a fornire i seguenti servizi:

- Numero di chiamate illimitate comprese nel canone di assistenza
- N. 2 visite di manutenzione ordinaria semestrali di cui una con verifiche e misurazioni CEI su ogni singolo apparecchio oggetto del contratto con rilascio di relativa documentazione compresa nel canone di assistenza.

Sono escluse dal canone le parti di ricambio necessarie alla riparazione, gli accessori e il materiale di consumo che la Ditta si impegna a fornire come da listino da allegare scontato del 15%.

Articolo 5

RESPONSABILITA' DELLA MONTECATONE R.I.

Per le apparecchiature in assistenza con la Ditta il CLIENTE deve assicurare:

Il libero accesso alle apparecchiature per eseguire il servizio di manutenzione e l'eventuale spazio per disporre gli strumenti e le parti necessarie allo svolgimento del servizio stesso.

La corrispondenza delle caratteristiche tecniche della installazione (spazio, impianto elettrico, condizionamento, temperatura, ecc) con le specifiche stabilite dal costruttore.

Articolo 6

ESCLUSIONE DAL SERVIZIO

Il CLIENTE è responsabile per guasti causati da incuria, colpa o dolo da parte di proprio personale o nel caso di tentativi di effettuare in proprio riparazioni o modifiche di funzionamento hardware.

La Ditta inoltre non sarà tenuta a fornire assistenza tecnica operativa allorché i danni o i disservizi siano causati da:

- Uso improprio delle apparecchiature;



- Sovralimentazione o sottoalimentazione di energia causate dalla disfunzione della rete;
- Condizioni anomale di funzionamento determinate da sovraccarichi intenzionali o da esperimenti e cause similari;
- Eventuali variazioni di ubicazioni delle apparecchiature non comunicate preventivamente alla Ditta.

Articolo 7

NORME GENERALI

Montecatone R.I. garantisce di essere proprietario delle apparecchiature indicate nel presente contratto, o comunque di essere autorizzato dal proprietario a stipulare un contratto di assistenza tecnica.

Con la firma del presente contratto il M.R.I. autorizza la Ditta ad utilizzare il nome del CLIENTE stesso quale riferimento controllabile.

Il contratto da stipulare annullerà o sostituirà qualsiasi precedente contratto di assistenza relativamente alle apparecchiature in esso elencate.

Qualora le parti convenissero forme di servizio e/o prestazioni personalizzate, le eventuali modifiche e/o integrazioni del presente contratto saranno valide solo se approvate per iscritto con appositi allegati contrattuali accettati dalla Ditta e dal CLIENTE.

Articolo 8

FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'Impresa si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità ed il rispetto dei tempi sotto previsti.

- L'Impresa emetterà due fatture con scadenza semestrale.
- I pagamenti verranno effettuati, previa attestazione di avvenuta regolare esecuzione della fornitura da parte del Servizio Attività Tecnologiche, entro 90 giorni dal ricevimento della fattura come previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; in caso di ritardo, decorreranno gli interessi ivi previsti.

Articolo 9

PERSONALE

L'Impresa deve comunicare alla Committente, i nominativi del personale impiegato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.


Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa, anche nei confronti dei terzi.

Il personale dell'Impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire, in ogni circostanza, con diligenza professionale.

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

L'Impresa, inoltre, si impegna ad assumere personale di sicura moralità che osservi diligentemente le norme e le disposizioni del Committente, impegnandosi, nel contempo, a sostituire eventuali unità di operatori che dovessero determinare motivata e fondata lagnanza da parte del Committente.



Per quanto non espressamente previsto dal Contratto, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

Articolo 10

SICUREZZA SUL LAVORO

E' a carico dell'Impresa ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio, compresa quella relativa agli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione dei rischi propri dell'Impresa nello svolgimento della sua attività professionale resta a carico della stessa, come la redazione dei relativi documenti e l'informazione/formazione dei propri dipendenti.

L'Impresa è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali della Committente. La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie è di esclusiva competenza e responsabilità dell'Impresa, a cui spetta la fornitura dei D.P.I..

Articolo 11

RISOLUZIONE

Eventuali inadempienze da parte dell'Impresa nell'espletamento del servizio potranno essere formalmente contestate da parte della Committente. Qualora l'Impresa persista nell'inadempimento del complesso degli impegni assunti e dopo tre contestazioni scritte, la Committente avrà la facoltà di risolvere il rapporto dopo 60 gg dall'invio di semplice dichiarazione stragiudiziale inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il rimborso di eventuali costi sostenuti ed il risarcimento danni subiti. Oltre a quanto previsto all'Art.8, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto, qualora l'Impresa non rispetti le obbligazioni in esso previste.

Articolo 12

FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa e la Committente, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 13

RISERVATEZZA

1. L' Impresa ed il proprio personale dovranno mantenere riservato quanto potrà venire a loro conoscenza durante l'espletamento dei servizi in merito ai pazienti, dipendenti e frequentatori dell'Ospedale in genere.

2. In particolare il personale dovrà mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni;



3. L'Impresa dovrà porre in essere ogni ragionevole azione ai fini della corretta ed esaustiva esecuzione delle prestazioni e comunicherà ai propri dipendenti/operatori l'assoluto divieto di diffondere notizie di cui venissero in qualsiasi modo a conoscenza durante l'espletamento dei servizi.

Articolo 14

DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Ogni responsabilità, civile e penale, che in relazione all'espletamento dei servizi dovesse derivare alla Impresa o a terzi, persone e/o cose si intenderà, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della Ditta, salvi gli interventi a favore della stessa da parte di società assicuratrici.

Articolo 15

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Impresa con la sottoscrizione del contratto espressamente ed irrevocabilmente dichiara di conoscere ed accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e di Comportamento adottato dalla Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.montecatone.com.

Il mancato rispetto costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 16

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali



nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG della gara;
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136/2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136/2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.